



Regione Lombardia

**Giunta Regionale  
Direzione Generale Sanità**

Palazzo Lombardia  
Piazza Città di Lombardia,, 1  
20124 Milano

tel 02 6765 3401  
fax 67653259

www.regione.lombardia.it

Il Direttore  
Carlo Lucchina

**TELEFAX**

Data 01/06/2011

Protocollo

HA. 2011.00/6795

**Ai Direttori Generali**

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere
- delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico

**Al Commissario Straordinario**

- dell'IRCCS di diritto pubblico INRCA

**Ai Legali Rappresentanti**

- degli IRCCS di diritto privato
- degli Ospedali Religiosi Classificati
- delle Case di Cura private accreditate

**LORO SEDI**

Al Presidente di Federfarma Regionale  
Viale Piceno, 18  
20129 – MILANO

Al Presidente di Assofarm Lombardia  
c/o Confservizi  
Via Brembo, 27  
20129 – MILANO

Al Segretario della FIMP Regionale  
Piazza Duca D'Aosta, 8  
20124 – MILANO

Al Segretario di CIPE/SIMPEF  
Via Carducci, 2  
24052 Azzano San Paolo (BG)

Al Segretario della FIMMG Regionale  
Via Teodosio, 33  
20131 – MILANO

Al Segretario dello SNAMI Regionale  
Via Beatrice D'Este, 10  
20122 – MILANO

Al Segretario della Intesa Sindacale  
c/o CGIL  
Viale Montenero 17  
20151 – MILANO

Al Segretario del SUMAI Regionale  
Via Anguissola, 2  
20146 – MILANO

A UMI/SMI  
Via Zanardelli, 146  
25062 CONCESIO (BS)

All'AIOP  
Viale Restelli,7  
20124 Milano

All'ANISAP  
Via Missori,9  
20052 Monza

All'ARIS  
c/odi Cura Pio X  
Via Francesco Nava, 31  
20159 Milano

A Lombardia Informatica Spa.  
Via Don Minzoni, 24  
20158 – MILANO

A Santer S.p.a.  
Dir. Oper. Area Farmaceutica  
Via Durando 38  
20158 MILANO

Al Segretario Regionale  
CGIL Regione Lombardia  
V.le E. Marelli 497  
20099 SESTO SAN GIOVANNI

AL Segretario Regionale  
CISL Regione Lombardia  
V.le Italia 2  
20099 SESTO SAN GIOVANNI

Al Segretario Regionale  
UIL Regione Lombardia  
V.le E. Marelli 497  
20099 SESTO SAN GIOVANNI

**Oggetto: Ulteriori disposizioni applicative in merito al decreto 11 dicembre 2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”.**

Facendo seguito alla nota prot. H1.2011.14310 del 10 maggio 2011 si precisa quanto segue.

#### **Nuove autocertificazioni**

D'intesa con le ASL, al fine di rendere uniforme le modalità relative alle autocertificazioni sul territorio regionale di cui alla nota prot. H1.2011.14310 del 10 maggio 2011, si dispone

che:

- dal 1 giugno 2011 ai cittadini che si recheranno in ASL per autocertificare la propria condizione verranno fatti compilare i nuovi moduli in fase iniziale in modo cartaceo ed assegnati i codici di esenzione della nuova codifica regionale di cui alla nota regionale prot. H1.2011.14310 del 10 maggio 2011;
- la posizione anagrafica del cittadino verrà aggiornata dagli operatori ASL alla successiva disponibilità della procedura elettronica di Lombardia Informatica (da luglio 2011).

Al fine di evitare disagi ai cittadini, la Regione Lombardia/Direzione Generale Sanità ha deciso di provvedere a livello centrale a produrre e a inviare via posta a tutti gli assistiti inseriti nell'elenco il certificato di esenzione (E01) da esibire al medico prescrittore. Si precisa che pertanto in questi giorni i cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 €, che rientrano nel codice di esenzione E01, riceveranno a casa il documento.

A seguito di quanto disposto, dal 1 giugno 2011 il medico prescrittore potrà iniziare ad apporre su ricetta i nuovi codici di esenzione: E01, E05, E02, E08, E09 nel caso in cui l'assistito sia in possesso dei nuovi certificati cartacei di esenzione ottenuti in ASL o inviati via posta.

I servizi SISS preposti alla registrazione delle ricette saranno conformi alle nuove disposizioni.

In questa fase transitoria, al fine di evitare disagi al cittadino, il medico prescrittore potrà continuare ad apporre in ricetta il nr. progressivo a 6 cifre qualora il cittadino sia ancora in possesso della precedente certificazione cartacea.

Tale modalità sarà valida fino al completo inserimento in Anagrafe Regionale delle autocertificazioni pregresse.

Inoltre si chiarisce che:

- alla luce delle indicazioni operative contenute nella presente nota, le strutture erogatrici dovranno accettare, dal 1 di giugno 2011, ricette emesse con codice di esenzione da reddito (sia nr. progressivo a 6 cifre sia nuova codifica regionale);
- il codice E01 si applica anche ai minori di 6 anni in famiglie con reddito complessivo che sulla base della dichiarazione 2009 non supera i 36.151,98 €. Ha validità sul territorio nazionale e in caso di prestazione erogata fuori Regione dà diritto all'esenzione del pagamento del ticket su tutto il territorio nazionale.

Va peraltro ricordato che sul territorio della Regione Lombardia tutti i bambini minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito, godono dell'esenzione dal ticket (DGRVIII/4750 del 18.05.2007), per cui tutti i minori di anni 14 sono registrati con il cod. E11. Anche questa autocertificazione ha validità fino al 31 dicembre 2011 e scade comunque automaticamente al compimento del 14° anno di età.

L'operatore della struttura non è tenuto a effettuare alcun controllo di veridicità in fase di accettazione della prescrizione nel caso di ricetta cui il medico prescrittore abbia apposto il codice di esenzione per reddito.

Qualora il medico prescrittore non abbia indicato l'esenzione, fino al 1° luglio restano in vigore le attuali regole di autocertificazione.

### **Fase consuntiva (Flusso 28/SAN)**

Nel flusso di rendicontazione dell'attività specialistica di cui alla circolare 28/SAN e s.m.i. nel campo codice esenzione pos. 193-198 del tracciato AMB2 dovranno essere riportati:

- i nuovi codici esenzione se presenti in ricetta;
- quanto ad oggi vigente per quanto non ricada nel punto precedente, in particolare se presente in ricetta il nr. progressivo a 6 cifre il campo dovrà essere valorizzato con "DIF".

Si ribadisce la necessità di una tempestiva comunicazione a tutte le parti competenti e agli operatori coinvolti sul territorio per una corretta applicazione. Inoltre, le ASL sono invitate a portare a conoscenza di tutte le strutture operanti nel territorio e non in indirizzo il contenuto della presente.

Cordiali saluti.

*Il Direttore*  
*Carlo Lucchina*



**CODIFICA REGIONALE  
CONDIZIONE REGISTRATA AUTOMATICAMENTE IN ANAGRAFE REGIONALE**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Codice<br/>Esenzione e<br/>provenienza</b> | <b>Descrizione Codice Esenzione</b>                       | <b>Validità del Codice in<br/>ambito specialistica</b> | <b>Validità del Codice in<br/>ambito farmaceutica</b> |
| <b>E11<br/>(0-14enni tutti)</b>               | Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito | <b>SI</b><br>Validità regionale                        | <b>SI</b><br>Validità regionale                       |

**CODIFICA NAZIONALE  
CONDIZIONI CERTIFICATE DA MEF O  
AUTOCERTIFICATE PRESSO LE STRUTTURE DAGLI ASSISTITI**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Codice<br/>Esenzione e<br/>provenienza</b> | <b>Descrizione Codice Esenzione</b>  | <b>Validità del Codice in<br/>ambito specialistica</b> | <b>Validità del Codice in<br/>ambito farmaceutica</b> |
| <b>E04<br/>(da MEF)</b>                       | Titolari di pensioni al minimo di <b>età superiore a 60 anni</b> – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico | <b>SI</b><br>Validità nazionale e regionale            | <b>NO</b>   |
| <b>E03<br/>(da MEF)</b>                       | Titolari di pensione sociali e loro familiari a carico   | <b>SI</b><br>Validità nazionale e regionale            | <b>NO</b>   |

NB: per le condizioni di esenzione non espressamente elencate si procede con le modalità attuali in quanto vigenti (sia per quanto riguarda le modalità di autocertificazione sia per la connessa modulistica)

**NUOVA CODIFICA REGIONALE  
CONDIZIONI CERTIFICATE DA MEF O AUTOCERTIFICATE IN ASL  
(nuova modulistica – giugno 2011)**

| Codice Esenzione e provenienza    | Descrizione Codice Esenzione  | Validità del Codice in ambito specialistica | Validità del Codice in ambito farmaceutica |
|-----------------------------------|---|---|--|
| E01<br>(da MEF/autocert. In ASL ) | Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con <b>reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro</b>   | SI<br>Validità nazionale e regionale        | NO   |
| E05<br>(autocert. in ASL)         | Cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con <b>reddito complessivo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro</b>  | SI<br>Validità regionale                    | NO   |
| E02<br>(autocert. ASL)            | Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo <b>inferiore a 8.263,31 euro</b> , incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico | SI<br>Validità nazionale e regionale        | SI<br>Validità regionale                   |
| E09<br>(autocert. ASL)            | Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo <b>superiore a 8.263,31 euro</b> , incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico | SI<br>Validità regionale                    | SI<br>Validità regionale                   |
| E08<br>(autocert. ASL)            | Lavoratore/trice in mobilità (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione   |   |  |
|                                   | Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione   | SI<br>Validità regionale                    | SI<br>Validità regionale                   |